



# COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Città Metropolitana di Cagliari

C.a.p. 09060

C.F. 80004000925

## Area Socio-Culturale

*Servizi Sociali*

### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N.431 E DEL D.M. N. 290 del 19.7.2021 - ANNO 2021**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **RENDE NOTO**

che dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al **19.11.2021**, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione annualità 2021.

#### **DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di SETTIMO SAN PIETRO e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

#### **SONO ESCLUSI:**

- A) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

- **B)** I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale salvo che non ne abbia l'intera proprietà e la quota di possesso sia inadeguata, o nel caso in cui pur essendone titolare non possa godere del bene.
- **C)** i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## **REQUISITI REDDITUALI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **FASCIA A)** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 13.405,08 annue) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- **FASCIA B)** ISEE del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24% e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

## **CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

## **REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto". Posto quanto sopra il comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, della lista dei beneficiari.

## **ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

L'entità massima dei contributi è stabilita in:

- € 3.098,74 per la Fascia A;
- € 2.320,00 per le Fascia Be e la Fascia COVID

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo **CA** è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente (dato dalla somma dei canoni mensili di contratto, ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili), al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile **CS** è:

pari al 14% dell'ISEE per la fascia A;

pari al 24% dell'ISEE per la fascia B e la fascia Covid;

Per determinare il **contributo C** pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ossia:

$$C = CA - CS$$

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Si precisa che, nel caso in cui le risorse attribuite dalla RAS, Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B, in conformità a quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9.9.2021.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per poter accedere al contributo dovrà essere presentata apposita domanda compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, allegati al presente bando, nella forma di

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel quale dovranno essere dichiarati i requisiti richiesti dal bando, nonché il possesso o meno di redditi e il relativo ammontare, riferiti all'ISEE 2021.

Il presente bando è reperibile sul sito internet del Comune di Settimo San Pietro [www.comune.settimosanpietro.ca.it](http://www.comune.settimosanpietro.ca.it).

**Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:**

- a) Copia del contratto di affitto con attestazione di registrazione e copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (modello F23) oppure copia della lettera raccomandata di adesione al D.lgs. 23/2011 art. 3 "Cedolare Secca", con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell'anno precedente;
- b) Numero di protocollo o codice di presentazione della D.S.U. riferita all'ISEE 2021;
- c) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
- d) Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare abbia in corso procedimento di separazione dovrà essere allegata copia della sentenza di separazione. Il richiedente autocertifica l'assoluta mancanza di redditi, anche nell'apposito spazio della domanda;

Le istanze, debitamente compilate e corredate della documentazione suindicata, dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre il **19.11.2021** (termine perentorio fissato a pena di decadenza) secondo le seguenti modalità:

- via e-mail all'indirizzo: [protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it](mailto:protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it)
- via PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it)
- presso lo sportello del Protocollo comunale tutti i giorni dal lun. al ven. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

**ELENCO DEGLI AMMESSI E RIPARTIZIONE DEI FONDI ASSEGNATI**

A seguito del ricevimento delle domande l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi distinti di candidati beneficiari (fascia A e fascia B) nonché l'elenco degli esclusi che non possiedono i requisiti previsti dal bando. I richiedenti potranno presentare eventuali ricorsi in forma scritta evidenziando le motivazioni dello stesso, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e i relativi esiti verranno trasmessi alla RAS.

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

**MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti effettuati o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell'immobile ove si attesti la regolarità del pagamento del canone.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con D.C.C. n.50 del 03/08/2015 procederà al sorteggio casuale di un campione pari al 10% dei partecipanti ammessi in graduatoria provvisoria, per il controllo delle dichiarazioni rese nella forma di autocertificazione per accertarne la veridicità come previsto dal D.P.R. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato (Es. Agenzia delle Entrate, INPS).

Le dichiarazioni mendaci sono penalmente perseguibili e comportano l'immediata decadenza dal beneficio e la revoca dei contributi concessi o il recupero delle somme indebitamente percepite.

## **INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali all'indirizzo mail: [giuliana.casu@comune.settimosanpietro.ca.it](mailto:giuliana.casu@comune.settimosanpietro.ca.it) o al numero di telefono: 0707691216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

## **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro. I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

Le informazioni e i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per informazioni dettagliate si rinvia all'informativa integrale sul trattamento dei dati personali che costituisce l'Allegato 1 al presente bando.

## **NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge 09.12.1998 n. 431 e D.M. n. 290 del 19.7.2021, ai relativi decreti di attuazione nonché alla deliberazione della G.R. n. 37/40 del 9.9.2021.

Settimo San Pietro, lì 22.10.2021



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Giuliana Casu